



COMUNE DI SANTA MARINELLA
Provincia di Roma

ORDINANZA DEL SINDACO

Numero 45 del 18-05-2020

OGGETTO: TEMPORANEE MISURE RELATIVE AI SERVIZI COMUNALI PER FRONTEGGIARE L'EPIDEMIA COVID-19 – "FASE 2" .

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020 n. 45, che, tra l'altro, dispone che "Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1, nei casi di estrema necessità e d'urgenza le misure di cui agli articoli 1 e 2 possono essere adottate ai sensi dell'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833, dell'articolo 117 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e dell'articolo 50 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267";

Vista la successiva dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Visto il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 recante Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il Decreto-Legge 25 Marzo 2020, n. 19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Richiamati i DPCM dell'1/03/2020, del 4/03/2020, dell'8/03/2020, del 9/03/2020, dell'11/03/2020, del 22/03/2020, dell'1/04/2020, del 10/04/2020 e del 26/04/2020 recanti misure urgenti per il contenimento della diffusione del virus COVID-19;

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00038 del 2/05/2020;

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00041 del 16/05/2020;

Visto il DPCM 17 Maggio 2020;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U.E.L

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio comunale

ORDINA

per le motivazioni espresse in premessa:

1. di disporre l'utilizzo obbligatorio della mascherina protettiva, in spazi aperti e chiusi, pubblici e privati aperti al pubblico, oltre che nei mezzi di trasporto pubblico locale, nei servizi non di linea taxi e noleggio con conducente;
2. fermo restando il rispetto del mantenimento delle misure di distanziamento sociale, di stabilire che le disposizioni di cui al punto 1 non si applicano ai bambini di età inferiore ai sei anni e alle persone che non tollerino l'utilizzo delle mascherine a causa di particolari condizioni psicofisiche attestate da certificazione rilasciata da mmg/pls (Medico Medicina Generale, Pediatra di Libera Scelta);
3. Gli sportivi nel corso dell'attività, per favorire la respirazione, potranno tenere la mascherina abbassata che dovrà essere immediatamente alzata nel caso di incontro di altre persone;
4. di stabilire che sarà consentito l'accesso e lo svolgimento delle attività sugli arenili e spiagge del Comune di Santa Marinella con le seguenti modalità:
 - **Transito in spiaggia:** é consentito l'accesso agli specchi d'acqua anche attraverso spiagge e spazi demaniali, per lo svolgimento delle attività sportive acquatiche (quali ad esempio surf, windsurf, canoa, canottaggio, vela barca deriva in singolo, nuoto, etc...) comprese le attività di armo, disarmo ed alaggio. Le suddette attività devono essere svolte nel rispetto delle condizioni di sicurezza e della distanza interpersonale disciplinata per l'emergenza;
 - **Uscita in mare:** é consentita l'uscita in mare secondo quanto sopra indicato o per le attività sportive acquatiche definite al punto precedente;
 - **Pesca sportiva:** é consentito praticare la pesca sportiva, anche amatoriale, in forma individuale, nel rispetto delle regole sul distanziamento sociale nonché di quelle specifiche di settore nel rispetto di quanto previsto nell'art. 4 comma b dell'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio del 15 aprile 2020. I praticanti della pesca sportiva dovranno essere iscritti/censiti alla Federazione Nazionale F.I.P.S.A.S. quale unica federazione riconosciuta dal CONI e/o a società/associazioni affiliate, oppure censiti attraverso la procedura disponibile sul sito del Ministero delle Politiche Agricole

Alimentari e forestali alla sezione "Comunicazione Pesca sportiva". Resta in vigore il divieto di pesca da terra nelle spiagge in concessione, nel tratto dell'arenile denominato "PASSEGGIATA", in porto e nelle relative adiacenze, nonché i divieti di pesca di cui alle vigenti Ordinanze della Capitaneria di Porto di Civitavecchia;

- **Attività sportiva:** è consentito effettuare sessioni di allenamento di atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato Olimpico Nazionale CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali o internazionali, con l'ausilio di un allenatore/istruttore purché sempre nel rispetto della distanza interpersonale. Per tali attività, anche se svolte presso strutture e circoli sportivi all'aperto, deve essere assicurato il distanziamento ed evitato il contatto fisico tra i singoli atleti. Resta sospesa ogni altra attività collegata all'utilizzo delle strutture di cui al periodo precedente compreso l'utilizzo di spogliatoi, palestre, piscine, luoghi di socializzazione, bar e ristoranti;

- **Attività motoria:** è consentita l'attività motoria in forma individuale, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro per ogni altra attività;

- **Cani:** è consentito condurre cani, purché muniti di guinzaglio e dell'adeguata attrezzatura per la raccolta delle deiezioni;

- E' vietato occupare l'arenile con qualsiasi tipo di attrezzatura tranne per le attività accessorie previste dagli sport acquatici.

- Sull'arenile non è consentito sostare oltre il tempo strettamente necessario per l'espletamento dell'attività sportiva/motoria. Non è consentito prendere il sole, effettuare insediamenti occasionali, occupare con tende, camper o altri mezzi;

- Per tutte le attività consentite devono essere rispettate le distanze interpersonali di 2 metri per attività sportive e di 1 metro per passeggiate. Sono vietate tutte le attività ludiche o ricreative, compreso l'uso delle attrezzature e infrastrutture ginniche e dei giochi per bambini. E' vietata ogni forma di assembramento.

-

5. L'efficacia della presente ordinanza decorre dalla data di Martedì 19 Maggio ed ha validità fino al 30 Maggio 2020, salvo nuovo provvedimento.

6. Le disposizioni, di cui alla presente ordinanza possono essere oggetto di ulteriori integrazioni o eventuali modifiche, in ragione dell'evoluzione del quadro epidemiologico e delle sopravvenute disposizioni normative o amministrative nazionali.

INFORMA

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, sezione territoriale di Roma, previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971 n. 1199, entro 120 giorni dalla stessa data.

Le forze dell'ordine presenti sul territorio sono incaricate della vigilanza e dell'esecuzione del presente provvedimento.

Il mancato rispetto degli obblighi di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 19 del 25/03/2020, ai sensi degli art.li 1164 e 1174 del Codice della Navigazione e D.Lgs n. 4/2012.

DISPONE

La pubblicazione della presente Ordinanza all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Santa Marinella.

Santa Marinella, 18-05-2020

IL SINDACO
F.TO AVV. PIETRO TIDEI
